



COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 15 febbraio 2011 n. 150

150

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 1 – del presente regolamento.

Il presente regolamento si compone di tre parti:

- la parte prima comprende il regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché le istruzioni che saranno emanate dalla ASL 2 Lanciano/Vasto/Chieti;
- la parte seconda comprende le norme regolamentari comunali, nel rispetto di quanto previsto dal T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché delle altre norme di legge e regolamenti a carattere nazionale e regionale;
- la parte terza comprende le norme tecniche inerenti le costruzioni cimiteriali.

La numerazione delle tre parti è indipendente.

Art. 2 – dei servizi e prestazioni previsti nel presente regolamento

Il presente regolamento è immediatamente attuabile dalla sua entrata in vigore per quanto concerne le prestazioni e servizi realizzati tramite imprese autorizzate, mentre sarà esecutivo per le realizzazioni e servizi opzionali resi da parte del Comune ai sensi dell'art. 21, parte II solo dopo la fissazione dei prezzi e l'individuazione degli strumenti esecutivi da parte del Comune.

PARTE PRIMA
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
IN APPLICAZIONE DEL DPR 10.9 1990, N. 285

Titolo I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, di cui al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi a: polizia mortuaria, trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, costruzione di sepolcri privati, cremazione, e più in generale a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

Art. 2 – Fondamento del regolamento e funzioni

Il Regolamento trova fondamento e completamento nel Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e qui si intende espressamente richiamato.

Parimenti trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- l'Ordinamento dello Stato Civile;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- le leggi, le circolari ed i regolamenti speciali

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 13, 30, 31 e 113 del D. Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui gli artt. 13, 30, 31 e 113 del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

E' sancita la pari opportunità tra operatori pubblici e privati nella gestione dei servizi cimiteriali.

TITOLO II
NORME RIGUARDANTI LE OPERAZIONI CIMITERIALI GIA' PREVISTE
NELLA NORMATIVA GENERALE DI CUI AL DPR 10.9.1990, N. 285
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA"

Art. 3 - Dichiarazione di morte

Secondo le norme di cui al titolo VII del R.D.9.7.1939, n. 1238, i familiari dei defunti o chi per essi devono presentare, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile la dichiarazione di morte. Detta dichiarazione può anche essere fatta oralmente all'Ufficiale di Stato Civile e non occorre una particolare formulazione.

Devonsi solo indicare le generalità della persona deceduta ed ogni elemento utile alla determinazione di dette generalità e, soprattutto, l'ora di constatazione del decesso. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri, di resti umani o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve darne immediata notizia al Sindaco per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 10.9.1990, n.285

Art. 4 - Causa di morte

A parte l'obbligo di cui all'articolo precedente, i medici, a norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, per ogni persona defunta e da loro assistita devono presentare denuncia di causa di morte all'Ufficio di Stato Civile. Se al defunto sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185. Se la persona è morta senza l'assistenza medica, la denuncia è fatta dal medico necroscopo o dai sanitari addetti al servizio di medicina assistenziale di continuità e notturna qualora il decesso sia intervenuto nel corso del turno di guardia e, in caso di autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria o di riscontri diagnostici dal medico appositamente incaricato per tali incombenze. In ogni caso il medico necroscopo o altro sanitario deve visitare non prima di 15 ore dal decesso la persona di cui è venuto a conoscere la morte e redigere il certificato che deve essere allegato all'atto di morte. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal sanitario delegato dalla A.S.L.

Art. 5 - Causa di morte in sospetto di reato

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui al precedente articolo, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 6 - Utilizzo del medico necroscopo

Presso l'azienda sanitaria locale esiste l'ufficio di medicina legale, come da art. 4 del DPR 285/1990.

Art. 7 – Rinvenimento di parti

Chiunque rinvenga parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane deve informare il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

Art. 8 - Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 7.

Detta autorizzazione è valida per i campi per inumazioni, mentre riveste la sola caratteristica di sufficienza legale per dare avvio alle operazioni di tumulazione.

Art. 9 – Morti abortivi

Per i morti abortivi si rimanda all'art. 7 del DPR 285/1990.

Art. 10 – Tempo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte, anche prima delle 15 ore, mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti in detto articolo in precedenza.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva/diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva/diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 11 -

La sigillatura del feretro o altra operazione connessa con i successivi processi di tumulazione o inumazione deve avvenire entro e non oltre 48 ore dal decesso.

Variazioni in aumento o in diminuzione della tempistica saranno stabilite dall'autorità sanitaria competente che, nella certificazione, dovrà indicare le motivazioni della modifica del tempo nonché i criteri di controllo e verifica applicati.

Art. 12 - Obitori

Sono istituiti presso il cimitero comunale locali obitorio per ricezione salme, sala osservazioni, sala autopsia. I suddetti sono destinati alle funzioni di cui agli artt. 12 e 13 del DPR 285/1990.

Il custode provvederà all'osservazione e la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13 - Obitori presso gli ospedali

Per le morti avvenute presso gli ospedali o altri istituti sanitari i depositi di osservazione e gli obitori sono costituiti nell'ambito delle strutture sanitarie stesse.

Art. 14 - Sale di commiato

Il Sindaco, con propria autorizzazione, può istituire spazi adeguati per lo svolgimento dei funerali denominati sale del commiato, presso le quali possono essere custodite ed esposte le salme per il tempo necessario alla cerimonia. Qualunque cittadino od esercente l'attività funebre, può fare richiesta di dette sale dopo aver acquisito l'autorizzazione al trasporto della salma, rilasciata dal medico necroscopo e previa accettazione del gestore della sala del commiato.

(Le località dove devono essere ubicate le "sale del commiato" sono individuate con apposita disposizione del Sindaco. E' preferibile che siano ubicate presso il cimitero).

I requisiti minimi strutturali di norma per le "sale del commiato" sono: la sala per le onoranze del feretro, di adeguato spazio, eventuale saletta per i dolenti, sala per il personale, servizi igienici, una sala deposito per il materiale.

Nel caso in cui la "sala del commiato" sia ubicata presso il cimitero i servizi igienici per il pubblico possono essere considerati quelli propri del cimitero.

I requisiti minimi impiantistici sono, di norma, un condizionamento ambientale che assicuri adeguate caratteristiche di climatizzazione, oltre che, ovviamente, il rispetto della normativa vigente.

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato, sia pubbliche che private, é esercitata dal Comune.

Per l'uso di dette sale é necessario rivolgere apposita domanda al Comune e/o al gestore privato. Il modulo della domanda deve contenere almeno le generalità del richiedente, del defunto, la data e l'orario della cerimonia funebre.

Art. 15 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al presente articolo.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

I feretri possono essere custoditi ed esposti in apposite sale per il tempo necessario alla cerimonia.

Qualunque cittadino od esercente l'attività funebre, può fare richiesta di dette sale dopo aver acquisito l'autorizzazione al trasporto della salma, rilasciata dal medico necroscopo e previa accettazione del gestore della sala del commiato.

I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.

Può essere autorizzata l'inumazione di salma avvolta nel solo lenzuolo se dettata da motivi di culto religioso.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente medico del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la responsabilità del personale incaricato, di norma l'impresa di pompe funebri.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 17 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre come prescritto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche normative.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 285/90.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 18 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 3, Titolo I, parte II[^] (regime amministrativo locale) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e di morti abortivi.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, su istruttoria degli Uffici competenti, sentiti i servizi sociali relativamente alla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 19 - Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata dal Sindaco o per esso dall'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238 e s.m.. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadaveri ed ossa umane di cui all'art.5 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 20 – Riscontri diagnostici per portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 21 - Risultati dei riscontri diagnostici

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 3, Titolo I – Parte II[^].

Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7, del DPR 285/1990. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie approvato co R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.,

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 22 – Consegna dei cadaveri destinati all'insegnamento o allo studio

La consegna dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dall'art. 10 previa richiesta delle sale anatomiche universitarie vistata con parere favorevole dei familiari del cadavere stesso.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Il direttore delle sale anatomiche universitarie deve annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione a norma dell'art. 18 indicando specificatamente, per ognuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati, per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli studi anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento la conservazione di cadaveri e di pezzi speciali anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 23 – Restituzione dei cadaveri

Dopo le esequie, le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 18, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero

Art. 24 – Autorizzazione alla consegna dei cadaveri

Il direttore dell'azienda sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

Art. 25 – Prelievi per trapianti

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 26 – Imbalsamazione

L'imbalsamazione dovrà essere eseguita secondo il disposto degli articoli 46, 47 e 48 del DPR 285/1990.

Art. 27 – Autopsie

Le autopsie anche se coordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda morte di cui all'art. 3, Titolo I, parte II[^].

Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva/diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 16.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO III
Trasporti funebri

Art. 28 - Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 29 - Esercizio del servizio di Trasporto Funebre

Il trasporto funebre è effettuato da Ditte autorizzate con veicoli idonei, previa autorizzazione del Sindaco. Il trasporto stesso potrà essere effettuato anche dal Comune

In caso di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteressamento della famiglia le spese del trasporto saranno sostenute dal Comune.

Il trasporto di urne cinerarie, ossa umane e resti mortali assimilabili, non è soggetto né alle norme stabilite per il trasporto di salme né ad altre precauzioni igieniche e può essere effettuato da veicoli privati.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento

Art. 30 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.32 del D.P.R. 285/1990, ove necessario.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e alla sepoltura in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 31 - Riti religiosi

I Sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa, tempio od altri edifici religiosi per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 32 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere alla camera mortuaria del cimitero deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non é nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 33 - Affissioni necrologiche

Le affissioni di necrologi e di altri manifesti mortuari sono consentite unicamente nelle apposite bacheche.

Art. 34 - Trasporto di morti per malattie infettive/diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del l'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 19 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 35 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, é autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto é dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove é accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Art. 36 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 37 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.-

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

Art. 38 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori dal cimitero del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto é da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

**CAPO IV
CIMITERI**

Art. 39 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del R.D. 27.07.1934, n.1265 il Comune di Chieti provvede al servizio di sepoltura nel cimitero di S. Anna ed in quelli che eventualmente saranno individuati successivamente.

Art. 40 - Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietata la sepoltura dei cadaveri, resti mortali e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990 e all'art. 3 della Legge 130/2001.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 13, 30, 31, 113 del D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 41 - Ammissione nei cimiteri

Nei cimiteri sono ricevute, per la sepoltura, le salme, i resti mortali e le ceneri relative a:

- a) persone morte nel territorio del Comune di Chieti, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) persone morte fuori del Comune di Chieti, ma aventi in esso, in vita, la residenza
- c) persone non residenti in vita nel Comune di Chieti e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 285/90 su richiesta dei genitori qualora almeno uno di questi sia residente nel Comune di Chieti;
- e) persone non residenti in vita nel Comune di Chieti e morte fuori di esso, qualora siano stati residenti nel Comune di Chieti per almeno sette anni.
- f) le salme delle persone i cui parenti , sino al terzo grado in linea retta e sino al secondo grado in linea collaterale o affini di secondo grado o coniuge, siano già seppellite nei cimiteri Comunali;
- g) le salme delle persone i cui parenti entro il grado di cui al punto precedente siano residenti in questo Comune

Le concessioni a persone non residenti potranno essere sospese, in carenza di loculi e di aree per sepolture private, in seguito a decreto del Sindaco

Art. 42 - Facoltà di disporre della salma

Le salme di cui all'articolo precedente, destinate ad inumazione o tumulazione, sono ricevute nei cimiteri comunali solo se accompagnate dai documenti previsti per legge (autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nonché autorizzazione al trasporto se provenienti da altri Comuni).

Nel disporre della salma e del servizio funebre ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.

In assenza della volontà del defunto, la facoltà di scelta spetta al coniuge non legalmente separato e, in mancanza, al parente più prossimo secondo l'ordine di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.

Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la facoltà è espressa dalla maggioranza degli stessi.

E' fatta salva ogni diversa determinazione dell'Autorità Giudiziaria.

L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione o l'estumulazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri e per ogni altra eventuale operazione.

In mancanza della manifestazione di volontà del defunto o dei familiari di cui sopra l'esclusivo servizio funebre può essere disposto da chiunque esprima il desiderio purché si accoli le relative spese.

Chi esercita la facoltà di scelta di cui sopra è tenuto ad auto dichiarare, nelle forme di legge, d'agire sotto la propria responsabilità ed in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci potrà incorrere nelle sanzioni stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito e da qualunque azione rivendicativa nei suoi confronti.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 43 – Servizio di custodia

Nei cimiteri è assicurato il servizio di custodia.

Il Responsabile del servizio o il custode in assenza di una struttura presso il cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura ed iscrive giornalmente il ricevimento sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare. Relativamente alle tumulazioni dovranno essere altresì annotati tutti gli estremi degli atti amministrativi necessari per l'effettivo svolgimento delle operazioni.

Sul registro saranno inoltre riportate :

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, l'età, luogo e data di nascita e di morte del defunto, l'anno, il giorno, l'ora dell'inumazione, il numero di cippo e la data per l'esumazione;
2. le tumulazioni con le generalità delle persone e con l'indicazione del sito ove sono stati depositi, il nominativo del richiedente la tumulazione;
3. le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono inviati a cremazione con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri;
4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad operazioni cimiteriali.

Art. 44 – Divieto di accesso

Nessuno potrà scavalcare le mura ed arrecare danni al muro o al porticato di cinta, ai cippi, ai monumenti ed a tutto quanto esiste nel cimitero.

I trasgressori saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni di legge (art. 635 del Codice Penale).

Art 45 – Sepolcri fuori dal cimitero

I sepolcri fuori dal cimitero possono essere autorizzati esclusivamente secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990 e ss. mm. ii.

Art. 46 - Deroghe

In base all'art. 106 del D.P.R. n. 285/1990, sentito il parere del Ministero della Sanità, con pubblico avviso sindacale del 6.9.1999, è stato autorizzato l'utilizzo di posti di tumulazione interrati senza libero accesso dall'esterno, come per le tombe singole e i sarcofagi, in applicazione delle procedure, in applicazione delle procedure di "DEROGA".

150

TITOLO III
OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 47 - Diritto di privativa

Sono di competenza esclusiva dell'Amministrazione comunale le seguenti operazioni che si svolgono nel cimitero:

- tumulazioni;
- inumazioni;
- estumulazioni;
- esumazioni;
- concessioni siti, locali e cellette ossario;
- riduzioni;
- trasferimenti interni salme o resti.

Art. 48 – Altri servizi

Il Comune fornisce in regime di mercato ulteriori servizi opzionali determinati ed indicati in apposito elenco e prezzi da approvarsi annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

L'utenza per tali servizi opzionali potrà rivolgersi al Comune, servirsi di ditte appositamente autorizzate ad operare nel cimitero, ovvero, limitatamente a quelle attività che non comportano lavori edili ovvero occupazione di spazi diversi da quelli assegnati (comprendendo in tali la fascia di rispetto di 25 cm) provvedere direttamente in proprio o mediante soggetti di propria fiducia.

Per i servizi opzionali di cui trattasi il Comune potrà renderli attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 13, 30, 31 e 113 del D. Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Il servizio delle lampade votive è di competenza esclusiva del Comune.

I servizi in regime di libero mercato sono:

- la chiusura dei tumuli

quelli in abbonamento sono:

- piccoli lavori di manutenzione (per es. sostituzione di una serratura, di una lastra di vetro rotta, ecc..)
- fornitura dei fiori
- cambio dell'acqua nei vasi
- pulizia dell'area circostante la concessione, per 25 cm perimetrali.

Art. 49 – Procedure per le richieste di inumazioni, tumulazioni ecc.

Le richieste per le operazioni cimiteriali, sono formulate dai familiari e/o altri aventi diritto, secondo le procedure individuate nel regolamento dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii. ovvero, in sua assenza alle disposizioni, ognuno per quanto di competenza, emanate dal Sindaco o dal Dirigente del settore competente

Art. 50 – Procedure per le richieste di estumulazione

Le estumulazioni ordinarie si effettuano, per il solo caso di trasferimento del feretro in altra sede, dietro autorizzazione del Sindaco e alla presenza del coordinatore sanitario, ovvero d'ufficio alla scadenza della concessione.

Art. 51 – Reparti

Tutti i Cimiteri Comunali hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e aree riservate alle sepolture di famiglia (tombe romane e cappelle/edicole funerarie), ossario comune e cinerario comune.

Nei Cimiteri di prossima individuazione o negli ampliamenti di cimiteri esistenti saranno altresì previsti aree destinate per inumazione/tumulazione di soggetti con culto diverso da quello Cristiano.

La dimensione ed organizzazione di dette aree sarà effettuata mediante analisi sulle religioni predominanti dopo quella Cattolica e sui relativi usi funebri.

Art. 52 - Inumazione

1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono "*comuni*" le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- sono "*private*" le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate su aree in concessione, se individuate.

2) Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a metri 2 di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato disposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di oltre anni 10 di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto la superficie di metri 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteorologiche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età inferiore ad anni 10, debbono avere nella parte più profonda (a m. 2), una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di metri quadri 2 per ogni inumazione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre:

soltanto madre e neonato morti all'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con Decreto del Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità. Lo spessore di tavole per la cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2,5.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di 4 nel senso di larghezza fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in cm. 20 ed assicurati con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di cm. 20 in cm. 20. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e dei fornitori. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.

- 3) Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti della normativa nazionale vigente.
- 4) Sulle fosse ad inumazione comune possono essere collocate croci in legno o metallo, lapidi in cemento, pietra o marmo di spessore non superiore a cm. 100 e di altezza non superiore a cm. 120. Dette lapidi non dovranno coprire la superficie della fossa per una percentuale superiore al 60%.
- 5) Sulle fosse ad inumazione privata, oltre alle croci o lapidi di cui al comma precedente, possono essere collocati copritomba in cemento, pietra o marmo delle seguenti misure: lunghezza cm. 180, larghezza cm. 80. Sulla lapide potrà essere altresì collocata una lapide monumentale non superiore a cm. 120 di altezza.
- 6) Sulla croce, lapide e copritomba di cui ai commi precedenti può essere collocata la foto del defunto e le iscrizioni sono limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte dello stesso ed eventuali epigrafi.

Art. 53 - Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie realizzate in apposite aree per conservarvi, per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 3) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. La

struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillata in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa: l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti entrambe ai requisiti di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285[1]. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Le disposizioni degli artt. 27 e 28 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero stesso.

E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura.

4) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere deposto in apposito loculo provvisorio, se disponibile, per un periodo non superiore a un anno e previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato;
- per coloro che attendono la liberazione del posto salma in scadenza entro un anno dal decesso.

Art. 54 – Cremazione, dispersione e affidamento personale delle ceneri

La cremazione consiste nella riduzione termica del cadavere fino a livello di cenere.

- 1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La

volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della legge 4/1/1968 n. 15. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato dall'Autorità Comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in una apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita, nonché la data di morte del soggetto stesso

2) con delibera di C.C. n. 207 del 23.3.2006 è stato regolamentato il trattamento delle ceneri, che, a richiesta, possono essere riconsegnate e affidate agli aventi diritto, ovvero possono essere disperse in natura, oltre che essere collocate all'interno del cimitero in concessioni private e/o in cellette cinerarie da concedere ai richiedenti.

In caso di affidamento personale dell'urna contenente le ceneri, il Comune annota in apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e quelle del defunto medesimo. Inoltre con il medesimo atto di affidamento sono stabilite le dimensioni dell'urna, le caratteristiche di conservazione della stessa da parte di privati e ogni altra prescrizione di carattere igienico/sanitaria.

3) E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti previo consenso dei familiari. Nei casi di irreperibilità dei familiari (in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale) l'Ufficiale dello Stato Civile, previa pubblicazione di specifico avviso all'Albo pretorio ed al cimitero per la durata di gg.30, autorizza la cremazione delle salme stesse (L. 130/2001 art. 1 lett.g)).

Art. 55 – Esumazione

1) Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di cadaveri precedentemente inumati; esse sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, e si suddividono in esumazioni ordinarie e straordinarie.

2) Le esumazioni ordinarie sono operate d'ufficio alla scadenza del periodo di dieci anni per le inumazioni in campo comune ed alla scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato.

- 3) Le esumazioni vengono effettuate in date stabilite dall'ufficio preposto, previo avviso ai familiari interessati e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 4) Al necroforo comunale spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione per un periodo di cinque anni (ridotto a due qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme) oppure potrà essere cremato, con l'assenso degli aventi diritto, con successiva collocazione delle ceneri in cinerario comune oppure in sepolture private. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, o, su richiesta dei familiari, deposte in sepolture private.
- 5) Le esumazioni straordinarie sono operate su richiesta di parte o dell'Autorità Giudiziaria, prima dei limiti temporali previsti dal precedente comma 1. Dette esumazioni, a norma dell'art.12 della L.R. n.19 del 29.07.2004, possono essere eseguite anch'esse senza la presenza di operatori sanitari. Relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, è necessario il parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale.
- 6) Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 56 – Estumulazione

Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate.

Le estumulazioni sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, e si suddividono in:

- a) **Estumulazioni ordinarie** quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato;
- b) **Estumulazioni straordinarie** laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima della scadenza della concessione.

Dette estumulazioni possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, è necessario il parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 57 - Riduzione in resti

Nel caso che in seguito ad operazioni di esumazione o estumulazione il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, o, su richiesta dei familiari, deposte in sepolture private.

Le operazioni di riduzione sono consentite unicamente in concomitanza con le esumazioni ordinarie e delle estumulazioni ove necessario per la tumulazione di salma avente diritto su in manufatto privato.

Art. 58 - Operazioni di disseppellimento

1) Il Sindaco, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per effettuare:

- a) traslazione in sepoltura privata.
- b) trasporto in cimitero di altro Comune.
- c) cremazione della salma dissepolta.

Art. 59 - Concessione

Il Cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, costituisce bene demaniale, per cui la concessione di sepolture private sia individuali sia familiari è concessione amministrativa di bene demaniale.

Con la concessione il Comune può assegnare a chi ne faccia richiesta, con diritto d'uso temporaneo:

- a) una determinata area di cimitero sulla quale erigervi un sepolcro di famiglia a cielo aperto (tomba romana o cappella/edicola funeraria);
- b) uno o più tumuli individuali (loculo o celletta ossario);
- c) tombe romane o edicole funerarie già esistenti.

Tale diritto non è alienabile né commerciabile a nessun titolo.

La concessione è soggetta:

- a) a revoca per esigenze di pubblico interesse, con assegnazione di altra area o sistemazione equivalente;
- b) a decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, per inadempimento delle clausole contrattuali, a seguito di estumulazione della salma per riduzione o traslazione e, quando trascorso un anno dalla data di decesso, la salma non risulti essere mai stata tumulata nel loculo concesso;
- c) a decadenza per riorganizzazione macro aree cimiteriali scaduti i termini di rivendicazione previsti nei relativi piani di azionamento

Art. 60 - Alienazione di oggetti recuperati

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, per il recupero degli stessi.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato negli atti dell'Ufficio Cimiteriale.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali, rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni, devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati, ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

**PARTE SECONDA
REGIME AMMINISTRATIVO LOCALE**

TITOLO I Norme generali

Art. 1 – Polizia mortuaria nel Comune di Chieti

La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri Enti od Organi.

Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale, per mezzo degli uffici amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario della ASL, per quanto di competenza.

Art. 2 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano vietate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi classificati come tali dalla legge o dal regolamento e quelli sottoriportati:

- a) la visita necroscopica;
- b)** il servizio di osservazione cadaveri;
- c)** il recupero delle salme accidentate;
- d)** il deposito nella camera mortuaria;
- e)** l'inumazione;
- f)** l'ossario comune;
- g)** il feretro ed il trasporto nei casi previsti dal vigente regolamento sui trasporti funebri ovvero dai regolamenti aventi pari titolo che saranno approvati.

Con delibera di C.C. n. 207 del 23.03.2006 è stata abolita la gratuità dell'inumazione;

è gratuita l'inumazione di salme di cui si effettuano funerali per non abbienti;
è gratuita l'inumazione di arti e feti, qualora i familiari non richiedano altra collocazione; per i trasporti e le altre attività a carico del Comune si provvederà affidando, di volta in volta il servizio in parola e a rotazione, alle imprese di pompe funebri aderenti

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo o con separati atti può individuare altri servizi particolari da erogare in forma gratuita.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento.

Le tariffe saranno determinate dall'Amministrazione comunale quando saranno esecutivi i servizi previsti dal presente regolamento offerti dall'Amministrazione stessa.

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 DPR 10.9.1990, n. 285;
- b) copia del presente regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del cimitero in scale 1:500 (art. 54 DPR 10.9.1990, n. 285);
- d) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e estumulazioni straordinarie;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II Sepolture Private

Art. 5- Definizione e tipologie delle sepolture private

Il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Le sepolture private sono distinte in:

- a) sepolture individuali (loculi, depositi a due o quattro posti, fosse e cellette ossario, ecc.);
- b) sepolture per famiglia.

Art. 6 – Concessioni cimiteriali

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) la durata;
- c) la persona concessionaria;
- d) le salme destinate ad esservi accolte;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compresa le condizioni di decadenza.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito di norma annualmente con delibera di Giunta Comunale.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale preposto entro un anno dalla data del decesso.

In generale, ad eccezione delle concessioni riguardanti le aree per le costruzioni di cappelle di famiglia e di depositi, non è ammessa la concessione di sepolture private se non in presenza di una salma

Art. 7 - Sepolture private

Le sepolture private possono consistere in:

- a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di due anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di dieci anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di trenta anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di tumulazione;

- d) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di anni 99 (novantanove) dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- e) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la durata di due anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- f) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la durata di trenta anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- g) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la durata di novantanove anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- h) nell'uso temporaneo di sepolture singole (tombe singole) di proprietà del Comune e per la durata di dieci anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- i) nell'uso temporaneo di sepolture singole (tombe singole) come sopra per la durata di trenta anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- j) nell'uso temporaneo di sepolture singole (tombe singole) di proprietà del Comune, per la durata di novantanove anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- k) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglia o collettività (tombe multiple, sarcofaghi, cappelle di proprietà del Comune) per la durata di trenta anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della prima tumulazione;
- l) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglia o collettività (tombe multiple, sarcofaghi, cappelle di proprietà del Comune) per la durata di novantanove anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della prima tumulazione;
- m) nell'uso a tempo indeterminato, e a solo favore del concessionario, delle concessioni di sito assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR 21.10.1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto concessorio e fatto salvo quanto previsto per il subentro;
- n) nell'uso temporaneo di sito destinato a sepoltura singole (tomba) per la durata di anni 30 (trenta);
- o) nell'uso temporaneo di sito destinato a sepoltura singola (tomba) per la durata di anni 99 (novantanove);
- p) nell'uso temporaneo di sito destinato a sepolture multiple per famiglia o collettività (tombe multiple, sarcofaghi, cappelle) per la durata di anni 30 (trenta);
- q) nell'uso temporaneo di sito destinato a sepolture multiple per famiglia o collettività (tombe multiple, sarcofaghi, cappelle) per la durata di anni 99 (novantanove).

Le concessioni di cui sopra possono essere rinnovate, a richiesta dei concessionari o degli aventi diritto, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

In particolare:

- a) le concessioni possono essere rinnovate per una sola volta, ad eccezione delle sepolture multiple di cui alla lettera q);
- b) le concessioni di cui ai punti a), b), d), g) possono essere tramutate in concessioni trentennali ed acquisire tutte le caratteristiche per detta tipologia di concessione senza diritto di rinnovo.;

Art. 8 – Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installati sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa che sono tenuti a rimuoverli entro 60 giorni.

Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, mediante raccomandata A.R. ovvero, in mancanza di conoscenza dei discendenti diretti, a mezzo pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, con piena facoltà di alienarli col metodo dell'asta pubblica.

Il ricavato delle alienazioni sarà impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al secondo comma.

Art. 9 – Concessionario

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure, se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da apposita delega autenticata, allegata all'atto concessorio, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo ed alle persone della sua famiglia.

Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere o ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto o ampliato, deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

Art. 10 – Concessioni ad Enti, Comunità, Istituzioni

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti o istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 11 – Modalità di ottenimento della concessione

Chiunque intenda ottenere concessione di una sepoltura privata ovvero di un sito da destinare a costruzione di manufatto per detta sepoltura, deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero, il tipo di concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il nominativo del concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, il rispetto obbligatorio del richiedente del concessionario, di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Le domande di concessione pervenute saranno iscritte, negli appositi elenchi di cui sotto, secondo l'ordine cronologico di arrivo registrato presso l'ufficio archivio comunale.

In particolare:

- le richieste di loculi saranno iscritte, con i criteri di cui sopra, nel "registro tumulazioni individuali";
- quelle per sepolture private destinate a sepolture, nel "registro costruzioni comunali ad uso privato";
- quelle per sito da destinare a costruzione di manufatti per sepolture private, "nel registro siti";
- le richieste di cellette ossario saranno iscritte "nel registro cellette".

Sulla base delle disponibilità l'Amministrazione comunale, per mezzo dei propri uffici, provvederà a convocare i richiedenti per la scelta di loculo (nel caso di richieste per tumulazioni individuali) ovvero per la scelta del sito o del manufatto nel caso di sepolture private.

Le convocazioni per le diverse tipologie sono distinte e la iscrizione ad un registro non comporta diritto di scelta per concessioni inerenti l'altro registro.

La convocazione sarà effettuata dall'ufficio, mediante preavviso effettuato con raccomandata A.R. da inviarsi all'indirizzo specificato nella domanda ovvero al nuovo indirizzo comunicato dal richiedente, entro dieci giorni dalla data ed ora fissata nel luogo per la convocazione stessa.

La mancata presentazione alla convocazione, fatti salvi i casi di cui sotto, costituisce di diritto rinuncia espressa alla richiesta a suo tempo formulata.

Il mancato recapito della convocazione, connesso alla irreperibilità all'indirizzo indicato nella richiesta causato dalla mancata comunicazione di cambiamento indirizzo, sarà considerato come per il comma precedente fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo circa il "subentro".

Il richiedente che, ricevuta la convocazione, non potesse presentarsi nel luogo stabilito, alla data ed ora fissate, al fine di non perdere i diritti in applicazione

dei precedenti commi, deve darne comunicazione telegrafica agli uffici entro ventiquattro ore dal giorno fissato nella convocazione stessa.

Nel telex di cui al precedente comma potrà essere richiesta anche fissazione di nuova data (posteriore a quella di convocazione) ed ora di maggiore interesse del richiedente ovvero potrà essere indicato nominativo di persona fisica delegata all'accettazione. Resta inteso che, in quest'ultimo caso, prima della stipula dell'atto concessorio, dovrà essere rilasciata, a cura del concessionario, dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune circa la delega della scelta.

Lo spostamento della data ed ora di convocazione, avvenente secondo il precedente comma, comporterà la perdita del diritto di priorità nella scelta nei confronti di tutte le persone convocate e presentatesi tra la data di convocazione d'ufficio di cui al V° comma e la nuova data fissata con i criteri di cui al precedente comma.

Qualora al momento della convocazione il richiedente risultasse defunto, in suo luogo saranno accolte le scelte formulate dagli eredi ai sensi del Codice Civile.

Art. 12 – Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario, una volta scelta l'area o il manufatto oggetto di futura concessione (come risulterà da apposito verbale da allegare all'atto concessorio e da compilarsi all'atto dell'assegnazione), dovrà provvedere ai pagamenti come segue:

- concessioni di loculi, siti o cellette ossario: entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Se il sessantesimo giorno dovesse cadere di sabato o di giorno festivo, sarà utilizzata quale data ultima quella del primo giorno di apertura delle banche e/o degli uffici postali; a richiesta dell'interessato, potrà essere accettato, per i soli loculi in concessione decennale e/o trentennale, un pagamento rateizzato di cui al successivo art. 16;
- concessioni di manufatti realizzati dal Comune e destinati a sepolture private.

Il pagamento risulterà rateizzato come segue:

- se manufatto già realizzato: entro sessanta giorni dalla data di assegnazione;
- se manufatto da realizzare:
 - a) prima rata pari all'importo del costo di concessione del sito addizionato dei diritti e del 20% del prezzo di costruzione del manufatto: entra sessanta giorni dall'assegnazione;
 - b) seconda rata pari al 30% del prezzo di costruzione del manufatto entro trenta giorni dalla data di comunicazione di inizio lavori effettuata dall'ufficio, con gli stessi modi di cui al precedente articolo;
 - c) terza ed ultima rata pari alla restante parte dell'importo stabilito per l'intera concessione, entro trenta giorni dalla comunicazione di fine lavori effettuata dall'ufficio negli stessi modi di cui all'articolo precedente.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui sopra comporta la perdita di qualsiasi diritto circa la concessione, salvo la possibilità dell'assegnatario ad ottenere il rimborso di quanto versato, escluso i diritti, nella misura e nei modi sottospecificati, ed il sito o il manufatto oggetto di concessione, tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale per successive assegnazioni. Ai fini dell'ottenimento del rimborso di cui al precedente comma, l'assegnatario dovrà presentare, entro il termine improrogabile di sessanta giorni a far data dall'ultima scadenza non evasa, domanda in carta semplice intestata al Sindaco. A seguito della stessa, il Comune, verificata l'ammissibilità della richiesta, provvederà il rimborso del 75% della somma calcolata come il versato detratto dei diritti.

Se il manufatto è realizzato direttamente dal Concessionario tramite ditta autorizzata, si procede come segue:

- L'assegnatario, entro 90 giorni dalla concessione del sito, deve presentare agli uffici cimiteriali progetto per la realizzazione del manufatto privato redatto e firmato da professionista abilitato. Il progetto, da presentarsi in triplice copia, dovrà essere conforme alle tipologie ed al piano regolatore cimiteriale. Dalla comunicazione dell'approvazione, il Concessionario deve realizzare il manufatto entro due anni.

Durante i lavori dovranno essere rispettate tutte le norme inerenti la corretta assunzione dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dei cantieri, nonché tutte quelle altre norme derivanti da ordini d'ufficio o disposizioni di servizio del Dirigente o disposizioni del Sindaco. La data di inizio e fine lavori dovrà essere comunicata ai competenti uffici cimiteriali.

Prima dell'utilizzo del manufatto si dovrà procedere a collaudo dello stesso con presentazione di tutta la necessaria documentazione richiesta per l'area in cui è ubicato il cimitero

Nel caso di mancata realizzazione del manufatto nei termini di cui sopra sarà ritirata la concessione d'ufficio e l'assegnatario potrà operare come segue:

- a) pagare nuovamente per intero il diritto di concessione ottenendo una proroga nella realizzazione come per una nuova concessione;
- b) riconsegnare al Comune la concessione comprensiva delle parti di manufatto realizzato chiedendo il rimborso pari al 50% del costo di concessione a suo tempo pagato;
- c) riconsegnare al Comune il sito nelle condizioni antecedenti la concessione accollandosi gli oneri per le eventuali demolizioni del realizzato e senza alcun rimborso dal Comune

Art. 13 – Sepolture a tumulazione individuale (loculi)

I Loculi consistono in sepolture a tumulazione individuale costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

Alla scadenza della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità del manufatto e provvede alla liberazione dei resti mortali in altra sepoltura .

Nel loculo può essere accolto un solo feretro.

I loculi di norma saranno assegnati solo in presenza di feretro.

Si potrà procedere all'assegnazione anche in assenza di feretro fino a quando il numero di loculi liberi nel lotto dovesse risultare pari a quelli assegnati nel lotto stesso (in presenza ed in assenza di feretro).

Nella tariffa di concessione è compresa la fornitura di lapide in marmo o altro materiale che è effettuata direttamente dal Comune

La concessione è subordinata al rispetto dei termini di pagamento di al precedente art. 12

Art. 14 – Costruzioni private a sepoltura

Le costruzioni private a sepoltura sono riferite a costruzioni aventi uno o più loculi/vestiboli ad uso esclusivo del concessionario e della sua famiglia.

Le tipologie concessorie previste possono avere per oggetto:

- a) concessione di manufatti già realizzati dal Comune;
- b) concessione di manufatto da realizzarsi da parte del Comune;
- c) concessione di aree in diritto di superficie per la costruzione di manufatti da realizzarsi a spese del concessionario secondo le modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 15 – Cellette ossario

Le cellette ossario sono destinate ad accogliere i resti mortali provenienti dalla riduzione del feretro ovvero le urne cinerarie qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

Le cellette ossario sono realizzate dal Comune e sono soggette a regime concessorio d'uso.

Per detto motivo esse sono concesse a domanda e previo pagamento del diritto di concessione.

Nella celletta ossario potranno essere accolte una o due cassette a seconda della tipologia costruttiva.

Nella tariffa di concessione sono comprese:

- a) la fornitura della cassetta;
- b) la lapide di chiusura in marmo o altro materiale idoneo.

La concessione è subordinata al rispetto delle modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 16 – Pagamenti rateizzati

Su richiesta da inoltrarsi contestualmente alla convocazione per la scelta ovvero alla richiesta di concessione (manufatti costruiti dal Comune e loculi) in presenza di feretro, potrà essere concessa una forma di pagamento rateizzata secondo i criteri sotto riportati:

- 1) rateizzazione in 6 rate;
- 2) rateizzazione in 11 rate.

Per la soluzione 1) la rateizzazione è così applicata:

- prima rata pari al 20% dell'importo della concessione addizionato di tutti i diritti e le spese tecniche da pagarsi entro sessanta giorni dalla data di convocazione;
- seconda rata pari ad un sesto dell'importo della concessione da pagarsi entro 4 mesi dalla convocazione;
- terza rata di importo pari alla seconda da pagarsi entro 6 mesi dalla convocazione;
- quarta rata di importo pari alla seconda da pagarsi entro 8 mesi dalla convocazione;
- quinta rata di importo pari alla seconda da pagarsi entro 10 mesi dalla convocazione;
- sesta rata a saldo da pagarsi entro 12 mesi dalla convocazione

Il Costo di concessione sarà addizionato degli interessi a scalare al tasso pagato dal Comune al tesoriere per operazioni di anticipazione su scoperto.

Per la soluzione 2) la rateizzazione è così applicata:

- prima rata pari al 20/% dell'importo della concessione addizionato di tutti i diritti e le spese tecniche da pagarsi entro sessanta giorni dalla data di convocazione;
- seconda rata pari ad un dodicesimo dell'importo della concessione da pagarsi entro 3 mesi dalla convocazione;
- terza rata di importo pari alla seconda da pagarsi entro 4 mesi dalla convocazione;
- quarta rata di importo pari alla seconda da pagarsi entro 5 mesi dalla convocazione;
- quinta rata di importo pari alla seconda da pagarsi entro 6 mesi dalla convocazione;
- sesta rata di importo pari alla seconda da pagarsi entro 7 mesi dalla convocazione;
- settima rata di importo pari alla seconda da pagarsi entro 8 mesi dalla convocazione;
- ottava rata di importo pari alla seconda da pagarsi entro 9 mesi dalla convocazione;
- nona rata di importo pari alla seconda da pagarsi entro 10 mesi dalla convocazione;
- decima rata di importo pari alla seconda da pagarsi entro 11 mesi dalla convocazione;
- undicesima rata a saldo da pagarsi entro 12 mesi dalla convocazione.

Il costo di concessione sarà addizionato degli interessi a scalare al tasso pagato dal Comune al tesoriere per operazioni di anticipazione su scoperto.

Nel caso di ritardato pagamento di ciascuna delle rate saranno applicati, per ogni giorno di ritardo, interessi moratori pari al prime rate aumentato di tre punti su base annua.

Qualora il ritardato pagamento dovesse superare i sessanta giorni, l'Amministrazione rientrerà in possesso del manufatto liberandolo.

In tal caso saranno accollate al richiedente le seguenti ulteriori spese:

a) manufatto occupato (completamente o parzialmente):

- spese per traslazione salme, apertura loculi/vestiboli, recupero chiusure;
- spese forfetarie di concessione calcolate come pari al 5% del costo di concessione per ciascun mese di occupazione.

b) manufatto non occupato: spese forfetarie pari al 10% del costo di concessione.

Per la differenza in più eventualmente versata, l'assegnatario potrà ottenere, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni, il relativo rimborso al netto di bolli e tasse.

Art. 17 – Rinuncia

Il concessionario o gli aventi diritto, possono dichiarare la loro rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi diritto residuali.

Art. 18 – Morte del Concessionario – Subentro

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione, all'ufficio servizi cimiteriali entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato con provvedimento del Sindaco. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra gli aventi diritto secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di cui sopra senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con riacquisizione della concessione e del manufatto.

Pari provvedimento sarà attuato per le famiglie estinte decorsi 25 anni dall'ultima tumulazione.

Art. 19 Subentro – riutilizzo dei manufatti

Il subentrante, nell'ambito dei diritti provenienti dalla intestazione della concessione, può disporre, nel periodo residuo della prima concessione e fatti salvi i diritti di tumulazione acquisiti dalle persone indicate dal primo concessionario, dei posti liberi presenti nel manufatto e non espressamente destinati nel primo atto concessorio. Il diritto di successivo subentro, alla morte del subentrante, sarà riservato ai suoi discendenti o alle persone dallo stesso indicati.

Nel caso in cui il subentro sia richiesto in concessioni perpetue, il riutilizzo del manufatto potrà effettuarsi conservando lo status concessorio limitatamente al primo concessionario ed alle salme già tumulate con concessione a tempo indeterminato, solo qualora nel manufatto stesso siano previsti spazi utilizzabili in tal senso a norma di legge e fatti salvi i diritti di tumulazione acquisiti dalle persone indicate dal primo concessionario, fino alla capienza del sepolcro e con concessione limitata nel tempo.

Qualora invece il manufatto non prevedesse spazi utilizzabili in tal senso a norma di legge, su richiesta del subentrante, controfirmata per accettazione da tutti gli eredi aventi pari titolo, i resti mortali del primo concessionario e delle salme già tumulate da oltre 25 anni con concessione a tempo indeterminato, potranno essere posti in cellette ossario realizzate dal Comune date in regime di concessione novantanovenale.

Il sepolcro potrà essere riutilizzato dal subentrante e dalle persone dallo stesso indicate fino all'esaurimento della capienza dello stesso e con concessione limitata nel tempo e fino ad un massimo di 99 anni dal subentro. Le spese inerenti sia la concessione di cellette ossario che quelle per l'ulteriore utilizzo del manufatto, sono a carico del subentrante.

Art. 20 – Sepulture a tumulazione – scadenza

L'ufficio cimiteriale sei mesi prima della scadenza, provvederà a segnalare al Concessionario, mediante affissione all'albo cimiteriale e mediante lettera semplice, la prossima scadenza della concessione.

Il Concessionario o gli eventuali subentranti, entro tale termine potrà richiedere il rinnovo della concessione per pari periodo.

La validità della comunicazione d'ufficio, viene data tramite pubblicazione all'albo cimiteriale per cui, in assenza di richieste di rinnovo, si procederà come sopra anche nel caso di concessionario irreperibile.

Qualora la concessione sia relativa a manufatti realizzati o acquisiti dal Comune, decorso il periodo di avviso senza alcuna richiesta di rinnovo, si provvederà d'ufficio alla estumulazione ed eventuale riduzione delle salme ivi tumulate ed alla loro inumazione nel campo comune (salme non riducibili) ovvero al deposito in ossario comune (resti).

Qualora la concessione sia riferita a terreni su cui il concessionario o eventuale concessionario subentrante ha realizzato in proprio manufatti privati, lo stesso è obbligato a riconsegnare il sito oggetto di concessione nelle stesse condizioni di consegna e, quindi, dovrà provvedere a sua cura e spesa alla estumulazione e trasferimento delle salme o dei resti, alla demolizione del manufatto con allontanamento di tutti i residui ed alla rimessa in pristino del terreno. Dette operazioni devono avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza della concessione. Decorso tale periodo, senza che il concessionario abbia provveduto, il manufatto, insieme al terreno entrerà nella disponibilità dell'Amministrazione che provvederà d'ufficio alle relative estumulazioni e/o riduzioni in resti come descritto in precedenza.

In alternativa alla demolizione, il Concessionario fino alla data di scadenza della concessione, potrà richiedere all'Amministrazione Comunale un rimborso per le spese di costruzione del manufatto individuato come pari al diritto di

concessione vigente al momento della scadenza per terreno su cui può essere realizzata pari tipologia di struttura .

La validità della comunicazione d'ufficio, viene data tramite pubblicazione all'albo cimiteriale per cui, in assenza di richieste di rinnovo, si procederà come sopra anche nel caso di concessionario irreperibile

Art.21 - Decadenza e revoca

Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni per motivi di funzionalità, decoro, per violazione al presente regolamento, per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate, per ristrutturazione di aree cimiteriali ed irreperibilità del concessionario.

La dichiarazione di revoca è pronunciata dal Sindaco su proposta del competente ufficio cimiteriale.

Ogniqualevolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca , l'ufficio provvede a comunicare agli interessati, mediante raccomandata a.r. , l'avvio del relativo procedimento diffidandoli a provvedere entro il termine stabilito.

Copia della diffida è affissa all'albo cimiteriale per 60 giorni consecutivi tra gli atti a disposizione del pubblico. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, ovvero in caso di irreperibilità decorsi 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, la decadenza o revoca è pronunciata con atto del Sindaco.

Qualora il procedimento di decadenza/revoca sia connesso alla ristrutturazione di aree cimiteriali ovvero alla soppressione di cimiteri, l'avviso sarà pubblicato oltre che nell'albo cimiteriale all'albo pretorio e, qualora riguardi almeno 10 concessioni, sarà pubblicato un relativo avviso sintetico anche su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale.

La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel cimitero; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

Trova piena applicazione la legge 7.8.1990. 241.;

Art. 22 - Concessioni perpetue

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione alle seguenti condizioni:

- a) il manufatto non sia modificato nella volumetria, salvo i casi previsti dai vigenti piani di azionamento particolareggiati;
- b) il feretro, ovvero i resti mortali del concessionario o degli aventi titolo alla sepoltura indicati nell'atto di concessione perpetua, non siano rimossi dal sepolcro, in modo non temporaneo;
- c) il riutilizzo di eventuali posti liberi è condizionato oltre che dal diritto per rapporti di parentela, alla presenza di posti liberi sia per la tumulazione di nuovi feretri che per quelli già tumulati ovvero per i resti degli stessi;

- d) il riutilizzo di posti liberi in tombe a terra con sepolcri senza accesso diretto dall'esterno, fatti salvi i casi già individuati sulla base della delibera di Consiglio Comunale 13.7.1989, n. 1031, può essere effettuato, nel rispetto dei vincoli di cui al precedente punto c), per una sola salma

La concessione perpetua rimane tale solo nei confronti del concessionario e delle persone specificatamente indicate nel primo atto concessorio, mentre viene resa in maniera temporanea nei posti destinati al riutilizzo. Restano comunque regolamentate dal relativo articolo le modifiche concessorie di cui al subentro.

Art. 23 - Concessioni perpetue – Modifica del regime concessorio

Oltre ai casi già previsti in precedenza, la modifica del regime concessorio da perpetuo a temporaneo, può avvenire a domanda.

In tal caso, i titolari di concessioni perpetue e i loro eredi, potranno, a domanda, trasformare le concessioni in temporanee. Ovvero richiedere la retrocessione delle stesse.

Nel primo caso sarà riconosciuto al richiedente un compenso per la trasformazione pari al 30% del valore della concessione in diritto di superficie per manufatto analogo mentre nel secondo caso (retrocessione immediata) verrà riconosciuto un compenso calcolato con la seguente formula

$$C = \frac{T \times 99}{R}$$

Dove:

C = compenso da corrispondere al concessionario

T = tariffa per la concessione novanta novennale in diritto di superficie vigente alla data di richiesta della revoca per aree nuove e per manufatti di pari o similari ;

R = tempo d'uso calcolato come differenza in anni tra la data di richiesta di revoca ed il 21.10.1985 (approvazione d.p.r. 803/85 che vietava le concessioni perpetue).

Alla scadenza della concessione temporanea, ovvero alla revoca, il Comune diverrà titolare oltre che del terreno del manufatto sopra costruito.

Le frazioni di anno saranno considerate come anno intero se pari o superiori a mesi 6 (sei) ovvero come nulle se inferiori a mesi 6 (sei)

Per la rimozione delle salme e/ resti, nonché per i manufatti si applicano le norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento..

Resta nella facoltà del Comune accettare o meno la proposta di revoca o di modifica del regime concessorio.

Art. 24 - Retrocessione di sepoltura privata

La rinuncia della concessione di sepoltura o tumulazione privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune.

All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$C = t \times r / d$$

dove:

C = corrispettivo da rimborsare;

t = tariffa di concessione corrisposta dal concessionario al Comune;

d = durata della concessione;

r = anni residui della concessione determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati dalla data di domanda di retrocessione.

Per la rimozione delle salme e/o resti, nonché per i manufatti, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

Art. 25 - Fascicoli di sepolture private

Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate: la natura della concessione, il concessionario, le persone sepoltevi e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

I registri di cui all'art. 52 del DR 10.9.1990, n. 285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente.

In tal caso, saranno annualmente stampati in duplice copia e la vidimazione del Sindaco andrà posta su una di esse.

TITOLO III

Manutenzioni dei manufatti e delle aree

Art. 26 - Manutenzione ordinaria dei manufatti

La manutenzione ordinaria consiste:

- nel mantenere nel dovuto decoro i manufatti;
- nella pulizia delle lapidi e rivestimenti;
- nell'allontanamento dei residui di fiori o altro materiale utilizzato quale ornamento provvisorio o votivo;
- nelle piccole riparazioni di ornamenti, scritte, rivestimenti;
- nella sostituzione di vetri, canali di gronda, lapidi lesionate e quant'altro di ausilio funzionale alla struttura;
- nelle periodica riverniciatura delle strutture metalliche quali porte, finestre, ringhiere, ecc., (escluso loculi).

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario e può essere effettuata:

- tramite impresa autorizzata;
- tramite contratto con il Comune ai prezzi che saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.

Nei primi due casi di cui al comma precedente, qualora il concessionario non provveda alla manutenzione, il Comune diffiderà lo stesso indicando i modi ed i termini per l'esecuzione delle operazioni.

Trascorso il periodo previsto nella diffida senza che il concessionario abbia adempiuto a quanto prescritto, il Comune interviene in sostituzione all'esecuzione dei lavori e prestazioni addebitando i relativi costi oltre alle multe per mancato rispetto di ordinanza, direttamente al concessionario.

Detti importi vengono trattati come entrate erariali e sono soggetti a riscossione coattiva.

Quando la situazione dovesse ripetersi con frequenza il Comune provvederà alla revoca con le modalità di cui al precedente art. 21.

Nel terzo caso invece, tutta la responsabilità è del Comune che adempie solo sulla base di un rapporto di servizio la cui controprestazione in denaro è rappresentata dal regolare pagamento del canone di servizio.

Art. 27 - Manutenzione straordinaria dei manufatti

La manutenzione straordinaria delle sepolture a tumulazione consiste in tutte quelle attività non espressamente elencate nel precedente articolo.

Essa spetta:

- al Comune per i loculi, le cellette ossario ed in genere per tutti i manufatti costruiti dal Comune e concessi salvo che il deterioramento risulti ascrivibile all'incuria o al comportamento del concessionario;
- al concessionario per i manufatti costruiti dallo stesso o dagli aventi titolo;
- al concessionario per le parti dallo stesso installate anche se su manufatti di proprietà comunale.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna per motivi di decoro o di sicurezza o di igiene.

La manutenzione dei loculi e delle cellette ossario realizzati dal Comune, è a carico del Comune.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente le parti decorative fatte costruire dal concessionario.

Sono sempre a carico del concessionario le operazioni di pulizia e decoro del manufatto da chiunque sia stato realizzato.

Il Concessionario, per le attività di manutenzione straordinaria di sua competenza potrà servirsi o dell'apposita struttura comunale, ove detti servizi fossero previsti, ovvero di ditta autorizzata

Art. 28 – Manutenzione delle aree

Il concessionario, oltre al manufatto di cui gode la concessione (in diritto di superficie o in diritto d'uso) deve provvedere anche alla manutenzione ordinaria della fascia di rispetto di cm. 25 perimetrale al manufatto stesso.

In particolare il concessionario dovrà provvedere a:

- al taglio delle erbe nascenti nell'area indicata;
- alla pulizia dell'area stessa;
- alla manutenzione di parti eventualmente cementate o pavimentate;
- alla periodica potatura e manutenzione di eventuali arbusti installati;
- alla pulitura di eventuali organi di captazione ed allontanamento acque meteoriche realizzate a servizio del manufatto.

Il concessionario potrà provvedere a quanto sopra direttamente o a mezzo del servizio comunale.

Art. 29 - Canone di manutenzione

Il Comune eroga, in regime di concorrenza di mercato, una serie di servizi a pagamento rivolti alla manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti ed aree.

Detti servizi sono classificabili in :

- servizi di pronto intervento, quali ad esempio, realizzazione di muratura a chiusura loculo, sblocco di serratura , sostituzione vetro, per i quali viene richiesto un pagamento immediato per ciascun intervento;
- servizi di manutenzione programmata da rendersi in abbonamento su base annua (lampade votive, pulitura tomba, taglio erba ecc) ;
- servizi di manutenzione straordinari in cui l'erogazione avviene dopo accettazione di preventivo con modalità di pagamento descritte nel preventivo stesso.

TITOLO IV Altre disposizioni

Art. 30 - Lavori non eseguiti da Comune – Criteri per l'iscrizione delle ditte esecutrici nell'apposito albo delle imprese autorizzate ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri comunali.

Le imprese, società o ditte individuali che intendono eseguire all'interno dei cimiteri una o più attività sopra elencate tra quelle non riservate in esclusiva al Comune dovranno iscriversi ad apposito albo delle imprese autorizzate.

In particolare saranno istituite n. 3 sezioni dell'albo :

- a) manutenzione ordinaria ed arredi;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) costruzione di manufatti privati.

L'iscrizione avviene a domanda secondo la modellistica che sarà individuata dal Dirigente competente sulla base delle normative in essere e della tutela sia nei confronti del Comune che nei confronti di terzi e secondo gli indirizzi, in esito ad importi assicurativi ed eventuali cauzioni dati annualmente dalla Giunta Comunale.

In particolare per le sezioni inerenti la manutenzione straordinaria e la costruzione saranno richieste garanzie di affidabilità connesse con le eventuali iscrizioni agli albi e categorie di riferimento.

L'iscrizione all'albo ha una durata massima di anni 5 e può essere rinnovata a domanda.

Art. 31 – Modalità di espletamento dei lavori

Le imprese autorizzate nell'espletamento del proprio lavoro, devono garantire il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori, di sicurezza del cantiere e di sicurezza per l'utenza.

A tal fine, dovranno indicare agli uffici cimiteriali i nominativi e gli estremi di iscrizione agli istituti di previdenza dei dipendenti e/o collaboratori che vengono utilizzati per i servizi in parola. Altresì, ciascun lavoratore dovrà essere munito di

decoroso vestiario e portare un cartellino con il nominativo proprio e quello dell'impresa per cui lavora.

Qualora il lavoro di cui trattasi sia inerente ad opere di natura edile, sul cantiere oltre alle prescrizioni di cui in precedenza, va esposto, tra l'altro, idoneo cartello con indicazione del committente, della ditta esecutrice, del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza.

Le imprese stesse, prima di iniziare i lavori dovranno preventivamente provvedere al versamento di un canone d'uso d'acqua, occupazione suolo pubblico ecc. che sarà determinato e/o aggiornato in via forfetaria con deliberazione di Giunta Comunale. La spesa relativa allo smaltimento dei rifiuti inerti sarà a cura dell'impresa esecutrice dei lavori

La vigilanza sul comportamento delle imprese è affidata ai competenti uffici comunali che, in caso di infrazione al presente regolamento, sulla base della gravità dell'infrazione stessa, potranno proporre all'Amministrazione comunale, l'applicazione di sanzioni disciplinari di importo variabile da 100 a 2.000 euro ovvero, per casi gravi la sospensione temporanea o la radiazione dall'albo.

Art. 32 - Uso di mezzi privati all'interno del cimitero.

L'uso di mezzi privati all'interno dei cimiteri è vietato.

All'interno del cimitero di S. Anna è istituito il servizio di trasporto pubblico.

Il servizio è gratuito per i cittadini invalidi o avente età superiore a 70 anni mentre è a pagamento per gli altri.

Per i soggetti non deambulanti, è consentito l'accesso con mezzo privato previo ottenimento di apposita autorizzazione.

Al fine di ottenere la suddetta autorizzazione, i richiedenti devono presentare i seguenti documenti:

- domanda in bollo indirizzata al Sindaco;
- certificato medico ove sia specificatamente dichiarato che il soggetto richiedente non può percorrere a piedi salite ripide o lunghi tragitti come quelli cimiteriali senza pericolo di nocimento per la salute;
- indicazione del modello e della targa del veicolo che intende utilizzarsi nonché del nominativo dell'eventuale accompagnatore;
- dichiarazione da parte dell'assicurazione che la polizza RCA copre anche eventuali danni causati all'interno del cimitero.

Il richiedente, una volta ottenuta l'autorizzazione, è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni in essa contenute.

Il mancato rispetto delle suddette comporta il ritiro dell'autorizzazione.

E' comunque vietato l'accesso con mezzi privati all'interno del cimitero nei giorni festivi, nei giorni dedicati al culto dei morti e negli altri giorni di maggiore afflusso di pubblico.

E' altresì consentito alle ditte iscritte all'albo e durante l'esecuzione dei relativi lavori, accedere con un solo mezzo per volta, all'interno del cimitero in prossimità dei cantieri.

In tal senso a ciascuna ditta iscritta sarà consegnato idoneo badge che consentirà l'accesso e l'uscita dal cimitero.

Art. 33 – Divieti

Sarà proibito l'ingresso al cimitero ai ragazzi, di età inferiore a 14 anni, se non sono sotto la custodia di persone adulte.

La introduzione di cani o altri animali, anche condotti a mano, è assolutamente vietata.

Il transitare, anche a piedi, nelle aree diverse da quelle indicate per il camminamento pedonale o veicolare.

E' altresì proibito, a chiunque, salvo speciale autorizzazione provvisoria rilasciata dai competenti uffici, l'uso di mezzi privati all'interno della zona monumentale del cimitero di S. Anna.

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre oggetti estranei e indecorosi;

- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi o oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione dell'ufficio cimiteriale;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- h) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi o oggetti;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- k) assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone estranee o, anche con rapporti di parentela, nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- l) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti o previa autorizzazione;
- m) entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri e veicoli a motore in genere, salvo che autorizzati come da articoli precedenti.

Art. 34 - Personale addetto

Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri municipali.

Inoltre è tenuto:

- a) a mantenere comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 35 - Tipologie costruttive ed attività permesse

Le tipologie costruttive e le attività permesse (sopraelevazioni, ampliamenti ecc.) sono definite nei rispettivi piani regolatori cimiteriali e nei piani particolareggiati di aree cimiteriali cui si rimanda.

Art. 36 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione dei servizi e tariffe da parte della Giunta Comunale.

Art. 37 - Situazioni pregresse

Le situazioni ed i diritti instauratisi sulla base del precedente regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n.117 del 23.09.1994, restano in essere fino alla loro decadenza

oooooo